



N. 112

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS – 4 COMMA – LEGGE 222/07 E SMI, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

L'anno Duemiladodici questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 9,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

- *Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello***

*Il geom. **IVANO ROCCHETTA**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.*

Oggetto: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 222/07 E S.M.I., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- che la società Enel rete gas S.P.A è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Castell'Arquato ;
- che con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato;
- che l'art. 15 del D.Lgs 164/00, così come modificato prima dell'effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 69 della Legge n. 239/04 (c.d. Marzano) e poi, successivamente, per effetto dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 273/05 convertito con Legge n. 51/06 (c.d. "decreto mille proroghe 2005"), ha disposto che il termine transitorio per le concessioni in essere (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2005) venisse prorogato al 31 dicembre 2007, ovvero, in taluni casi, al 31 dicembre 2009;
- che tali termini potevano essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto tempestivo dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con Legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, ed un secondo destinato a determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio nonché misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31/3/2011 (D.M. 19 gennaio 2011), e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/6/2011 (Decreto Lgs. 1 giugno 2011, n. 93), sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che l'altro decreto delegato previsto dall'art. 46-bis sopra citato è stato pubblicato sulla G.U. del 27/1/2012 (D.M. 12 novembre 2011, n. 226 "Regolamento inerente i criteri per la gara unica per ambiti territoriali e definizione del bando tipo di gara");

Rilevato che l'attuale servizio di distribuzione del gas naturale, per effetto del quadro normativo indicato ai punti precedenti, è dunque attualmente affidato in regime di "fatto", e consentito dalla normativa, alla società Enel rete gas S.P.A ;

Dato atto che resta la possibilità per i comuni interessati dalle nuove gare d'ambito, e fino all'indizione delle stesse, di avvalersi dell'opportunità prevista dall'art. 46-bis del D.L. 159/2007, convertito con Legge 222/2007, di richiedere o incrementare il canone di concessione della distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10% del VRD (Vincolo sui Ricavi di Distribuzione), di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 4 del 5/1/2001, e successive modifiche;

Ritenuto di attivare la procedura volta al riconoscimento da parte del concessionario del servizio di distribuzione gas metano, Enel rete gas S.P.A. del 10% del VRD;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del responsabile dell'area tecnica sotto il profilo tecnico e del responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di richiedere all'attuale concessionario del servizio di distribuzione gas Enel rete gas S.P.A , di erogare all'Ente il canone di concessione nella misura massima consentita, pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD), ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/2007, con decorrenza dal 01.01.2012 e fino a nuovo affidamento del servizio di distribuzione gas;
- 2) **Di destinare le risorse aggiuntive recuperate mediante l'aumento dei canoni di concessione prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte della fasce deboli di utenti**
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario in capo all'Ente ma anzi un introito per il quale si provvederà con separato e successivo atto all'iscrizione in bilancio, mediante apposita variazione al bilancio stesso se l'incasso avverrà nel corrente anno 2012 o mediante apposito stanziamento sul bilancio dell'anno 2013;
- 4) Di trasmettere copia autentica del presente atto alla Società titolare della concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione gas;
- 5) Di dichiarare, con successiva apposita separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS – 4 COMMA – LEGGE 222/07 E SMI, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 112 del 29 9 2012

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal4 10 12... e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n.in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -
